

**TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. xxxx/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto Altri istituti relativi alle successioni, pendente

TRA

SPV, rappresentata dalla società **SERVICER**,

RICORRENTE

E

AGENZIA DEL DEMANIO – Direzione regionale della Campania

MEF - MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580)

RESISTENTI

CONCLUSIONI

Con note sostitutive dell'udienza del 21/1/2026, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente decisione viene adottata ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. (cfr. Cass. n. 22409/06).

Con ricorso depositato il 19/11/2024, ritualmente notificato, **SPV** conveniva in giudizio il **MEF - MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE** e **L'AGENZIA DEL DEMANIO**, esponendo che:

- con cambio di denominazione, nel 2003, **BANCA OMISSIS S.p.A.** ha assunto la nuova denominazione di **BANCA INCORPORATA**;
- con atto di fusione del 28/12/2006, per notar omissis, rep. n. xxxx racc. n. xxxx, **BANCA INCORPORATA** è stata incorporata per fusione in **BANCA INCORPORANTE**;
- a seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco", stipulato in data 20 aprile 2018, ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), la **SPV** ha acquistato da **BANCA INCORPORANTE E ALTRE BANCHE** (di seguito anche "Cedente"), la titolarità "pro-soluto" di un portafoglio di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione;
- con atto del notar omissis del 30 novembre 2018, rep. xxxxx racc. xxxxx, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 3/12/2018 al n. x n.xxxxx serie xx, "**SPV**" ha conferito a **SOCIETA' S.P.A.** procura speciale affinché la Società Procuratrice, in persona dei propri legali rappresentanti pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati, ponga in essere, in nome e per conto della mandante, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società mandante è (o sarà) titolare;
- la **SOCIETA' S.P.A.** ha mutato la propria denominazione in **SERVICER**, come deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 1/12/2018, con verbale del Notaio omissis, Rep. xxxxx Racc.xxxx;
- pertanto, in forza dei sopra menzionati passaggi, la titolarità del credito di cui infra è in capo a **SPV S.r.l** che agisce per il tramite della mandataria **SERVICER**;
- la Banca è creditrice di **DE CUIUS, DEBITRICE e DEBITORE**, in virtù di contratto di mutuo fondiario, per Notar omissis del 2/10/2002, Rep. xxxx – Racc. xxxx, con il quale ha concesso la somma di euro 14.800,00, rilasciando all'art 1) comma 1 formale quietanza;

- a garanzia del puntuale adempimento, è stata iscritta ipoteca volontaria presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli 1, in data 8/10/2002 ai nn. xxxx/xxxx, per l'importo di € 29.600,00 sull'immobile appartenente in piena proprietà a **DE CUIUS**, sito nel Comune di Omissis, alla Via Omissis, e precisamente: appartamento posto al quarto piano della scala x, interno x, composto da due vani e mezzo catastali (2,5), confinante con appartamento interno x stessa scala, con Via Omissis, con Via Omissis, con appartamento interno x della stessa scala e cassa scala x, riportato nel catasto fabbricati del medesimo comune con i seguenti dati: Foglio x, Particella xxx, Subalterno xxx, Via omissis n. xx, piano x, zona censuaria xx categ. xx, cl. x, vani xx, rc euro xxx;

- l'ipoteca è stata rinnovata con nota iscritta presso la Conservatoria di Napoli 1 del 30/9/2022 nn. xxxxx/xxxx;

- i debitori non hanno rispettato il piano di ammortamento per il pagamento del mutuo rendendosi inadempiente, per cui il contatto si è risolto e, ad oggi sono tenuti a corrispondere la somma di € 21.315,12, oltre interessi ed accessori dal 19.06.2024;

- il mutuatario **DE CUIUS** è deceduto a Napoli in data 18/3/2006, lasciando a se quali chiamati all'eredità la moglie **OMISSIS** ed i figli **DEBITRICE** e **OMISSIS**;

- con ricorso ex 749 c.p.c. ex art. 481 c.c. del 29/1/2009 la Banca ha chiesto la fissazione di un termine, entro il quale, i chiamati all'eredità avrebbero dovuto dichiarare se accettare o meno l'eredità relitta del de cuius **DE CUIUS**, che si è concluso negativamente, senza che gli eredi del debitore abbiano manifestato la loro volontà di accettare l'eredità, come da provvedimento emesso in data 9/7/2009 - Tribunale di Napoli, rge xxx/xx;

- il defunto **DE CUIUS** risulta ancora intestatario della quota di piena proprietà dell'immobile ipotecato;

- decorso il termine prescrizione decennale dalla apertura della successione, l'eredità ai sensi dell'art. 586 c.c. è ormai devoluta con effetto automatico in favore dello Stato;

- è interesse del creditore accertare giudizialmente la qualità di erede ultimo e necessario dell'Agenzia del demanio della eredità (vacante) di proprietà di **DE CUIUS**, deceduto 18/3/2006 al fine di iniziare l'esecuzione immobiliare sul bene ipotecato conseguendo un titolo trascrivibile;

Tanto premesso, **SPV** che agisce per il tramite della **SERVICER** concludeva, chiedendo:

1) di accertare e dichiarare, con provvedimento avente effetto traslativo, che la quota 1/1 di proprietà di **DE CUIUS**, dell'immobile sito nel Comune di Omissis, alla Via Omissis xxx civico xx, riportato nel catasto fabbricati del medesimo comune al Foglio x, Particella xxx, Subalterno xxx, Via del Omissis n. xx, piano x, zona censuaria xx categ. xx, cl. x, vani xx, rc euro xxx, si è devoluta ex art.586c.c in qualità di erede ultimo allo Stato e per esso al **Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio**;

2) di ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso l'**Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del territorio di Napoli 1**, con vittoria di spese di lite.

Si costituiva nel giudizio l'Agenzia del Demanio in data 10/3/2025, contestando i presupposti per la devoluzione ai sensi dell'art 586 cc., volta che è principio consolidato quello per cui in assenza di un procedimento di eredità giacente, che prevede la nomina di un curatore con onere di ricognizione di cespiti e successibili del *de cuius*, non può esservi alcuna devoluzione in favore dello Stato intesa come successione diretta dal *de cuius* al Demanio dello Stato. La prescrizione del diritto di accettazione espressa, in assenza di atti di rinuncia depositati presso il registro, non vale a escludere comportamenti di accettazione tacita del compendio ereditario (tramite uso o disponibilità) e dunque dell'immobile in questione.

Concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare la domanda di devoluzione proposta in assenza dei relativi presupposti.

La causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.

1. Questioni preliminari.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Ministero, non costituito nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto.

2, Sul merito.

L'*actio interrogatoria* prevista dall'art. 481 ha la finalità di consentire a chi vi abbia interesse di ottenere dal giudice la fissazione di un termine perentorio entro il quale il chiamato deve accettare l'eredità (pura e semplice o con beneficio d'inventario), oppure rinunciarvi.

Decorso inutilmente il termine fissato dal giudice il chiamato perde definitivamente il diritto di accettare l'eredità e la sua posizione è equiparata, quanto agli effetti, a una rinuncia tacita ex lege. Non è richiesta una rinuncia formale: l'effetto è automatico e preclusivo.

In caso di mancata accettazione nel termine fissato, se vi sono altri chiamati, la delazione si apre in loro favore secondo l'ordine successorio; se tutti i chiamati rinunciano, oppure decadono dal diritto di accettare (per *actio interrogatoria* non seguita da accettazione), si apre la devoluzione dell'eredità allo Stato.

La devoluzione allo Stato trova la sua base normativa nell' art. 586 c.c.

In tal caso l'eredità è acquistata ipso iure dallo Stato senza bisogno di accettazione e senza possibilità di rinuncia, ex lege.

Il legislatore ha disciplinato all'art. 586 c.c. la devoluzione dell'eredità allo Stato, onde evitare che, in mancanza di altri successibili, la massa relitta resti priva di titolare. L'istituto risponde, in particolare, sia al bisogno di tutelare l'interesse collettivo alla conservazione dei beni del defunto, sia a quello di assicurare la continuità dei rapporti giuridici del *de cuius*, individuando il suo successore nello Stato in tutte le ipotesi in cui non possano altrimenti efficacemente operare né la successione testamentaria né quella legittima. La successione del potere pubblico opererebbe dunque come *extrema ratio* per garantire l'attribuzione di beni relitti.

La devoluzione dell'eredità allo Stato opera automaticamente quando manchi qualunque soggetto legittimato ad accettare, anche per effetto della decadenza derivante dall'inutile decorso del termine ex art. 481 c.c., e non richiede alcun atto di accettazione né dichiarazione formale (Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2016, n. 6132).

La Cassazione qualifica l'acquisto statale come successione ex lege, non assimilabile alla posizione del chiamato ordinario (Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2012, n. 2566).

Lo Stato acquista l'eredità iure proprio e non quale chiamato, sicché l'acquisto avviene automaticamente e non è soggetto né ad accettazione né a rinuncia.

Costante è l'orientamento secondo cui lo Stato risponde nei limiti del valore dei beni ereditari, secondo un regime equivalente al beneficio d'inventario legale (Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575). In caso di devoluzione allo Stato ex art. 586 c.c., la responsabilità per i debiti ereditari è limitata al valore dei beni acquisiti, restando esclusa ogni responsabilità *ultra vires hereditatis*.

Né è fondata l'eccezione di parte resistente secondo cui senza procedimento di eredità giacente non possa esservi devoluzione allo Stato, volta che l'art. 586 c.c. prevede che in mancanza di altri successibili l'eredità è devoluta allo Stato, e l'acquisto opera di diritto, senza bisogno di accettazione né possibilità di rinuncia.

L'eredità giacente è un istituto di amministrazione e conservazione del compendio nel periodo di incertezza, non una "condizione costitutiva" dell'acquisto dello Stato ex art. 586 c.c.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità qualifica l'acquisto dello Stato ex art. 586 c.c. come *iure successionis*, quindi successione a titolo derivativo, non "appropriazione originaria": ciò è incompatibile con l'idea che la devoluzione richieda sempre un previo procedimento di giacenza come "passaggio obbligato".

Il presupposto di carattere negativo dell'assenza di altri successibili è il solo espressamente enunciato dall'art. 586 c.c. perché lo Stato possa subentrare al *de cuius*.

Solo laddove sussista una situazione di incertezza in ordine all'esistenza di uno o più chiamati all'eredità può ritenersi necessaria la nomina giudiziale di un curatore dell'eredità giacente. In tale evenienza, infatti, emerge l'esigenza di procedere agli opportuni accertamenti volti a stabilire a chi debba essere devoluta l'eredità e se ricorrano, eventualmente, i presupposti per l'acquisto da parte dello Stato ai sensi dell'art. 586 c.c.

Il transito attraverso una fase di giacenza ereditaria, in questi casi, assolve a una funzione meramente strumentale, consentendo, nelle more delle indagini, l'amministrazione e la conservazione dei beni ereditari ad opera del curatore, il quale è chiamato a svolgere le necessarie attività istruttorie. In particolare, il curatore dell'eredità giacente è tenuto a verificare l'eventuale esistenza di ricerche e, ove ne ricorrano i presupposti, a promuovere l'accertamento giudiziale della mancanza di ulteriori successibili, così da consentire la sicura applicazione dell'art. 586 c.c.

Né assumono rilievo, sotto il profilo costitutivo della devoluzione allo Stato, l'art. 1, commi 1008 e 1009, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, né il decreto attuativo 20 giugno 2022, n. 128.

Il comma 1008 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 ha infatti attribuito all'Agenzia del demanio, con riferimento ai beni devoluti allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c., la gestione e la valorizzazione non solo degli immobili, ma anche dei beni mobili, dei valori mobiliari, delle partecipazioni, dei crediti e dei beni immateriali. Tale previsione risponde all'esigenza di individuare in modo unitario il soggetto competente alla gestione dei beni pervenuti allo Stato in ragione di eredità vacanti, senza incidere sui presupposti sostanziali dell'acquisto successorio.

Il successivo comma 1009 ha demandato al Ministero dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei beni ereditari vacanti, disciplina attuata con il D.M. n. 128 del 2022, recante il regolamento per l'individuazione dei beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato.

La normativa regolamentare prende espressamente posizione sul rapporto tra curatela dell'eredità giacente e successione dello Stato, delineando un sistema a doppio binario: da un lato, le ipotesi in cui la devoluzione allo Stato sia preceduta da una procedura di giacenza ereditaria (artt. 3 e 4); dall'altro, quelle in cui la devoluzione avvenga in assenza di una previa curatela (art. 5). Ne deriva che l'apertura della giacenza ereditaria costituisce una facoltà, e non un presupposto necessario, ai fini della devoluzione allo Stato dei beni relitti.

È pertanto possibile che la successione dello Stato transiti attraverso una fase di giacenza ereditaria, così come che l'eredità vacante venga acquisita direttamente dallo Stato. In quest'ultima ipotesi, l'art. 5 del D.M. n. 128/2022 si limita a prevedere obblighi di comunicazione in capo agli uffici giudiziari, ai notai e alle amministrazioni competenti, ai fini dell'identificazione e della gestione dei beni devoluti.

È stata prospettata, anche in tale contesto, l'opportunità di un provvedimento formale di devoluzione, in funzione di certezza della ricostruzione, pur coerente sotto il profilo sistematico, finirebbe per introdurre un requisito non previsto dall'art. 586 c.c., determinando un inutile appesantimento procedimentale. Diverso è il caso in cui il Tribunale sia già investito della gestione dell'eredità nell'ambito di una curatela; altro è, invece, pretendere un analogo intervento giurisdizionale nelle ipotesi di devoluzione diretta, con l'effetto di rallentare e giurisdizionalizzare un meccanismo successorio che il legislatore ha inteso configurare come automatico.

La domanda di parte ricorrente va, pertanto, accolta.

3. Sulle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. xxxxx/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto Altri istituti relativi alle successioni, pendente tra **SPV e MEF - MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO**, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta e dichiara che la quota 1/1 di proprietà di **DE CUIUS** (C.F. xxxxxx), dell'immobile sito nel Comune di omissis, alla Via omissis, riportato nel catasto fabbricati del medesimo comune al Foglio x, Particella xxx, Subalterno xxx, Via del Sebeto n. xx, piano x, zona censuaria xx categ. xx, cl. x, vani xx, rc

euro xxxx, si è devoluta ex art.586 c.c. in qualità di erede ultimo allo Stato, e per esso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio intra vires;

- ordina la trascrizione della sentenza presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del territorio di Napoli 1, con esonero da responsabilità.

Così deciso in Napoli, il 28/01/2026

Il Giudice

Dott.ssa Lucia Esposito

EX PARTE